

# Slittamento gare gas? Mise: il quadro di norme è completo

*Lettera alla Staffetta del d.g. per la Sicurezza approvvigionamento e Infrastrutture Energetiche Gilberto Dialuce*



*Sul rischio che le gare gas slittino, profilato nel recente articolo di Giulio Gravaghi “Gare gas, probabile slittamento” pubblicato sulla Staffetta del 9 dicembre (v. [Staffetta 09/12](#)), il d.g. per la Sicurezza approvvigionamento e Infrastrutture Energetiche del ministero dello Sviluppo Economico, **Gilberto Dialuce**, fa notare in una lettera alla Staffetta che il quadro normativo è da ritenersi completo e che il DM di integrazione del 226/11 oggi all'esame del Consiglio di Stato rappresenta solo un aggiornamento alla legislazione intervenuta. Il d.g. rimarca inoltre che i Comuni non dovranno ripetere da capo le perizie sul VIR ma potranno basarsi sul lavoro già svolto. Di seguito il testo integrale della lettera*

La Direzione generale Sicurezza approvvigionamento e Infrastrutture Energetiche del Ministero dello sviluppo economico esprime alcune precisazioni e chiarimenti circa le affermazioni dell'amministratore di una società di consulenza riportate in un articolo pubblicato su questa testata in data 9 dicembre 2014 dal titolo “Gare gas, probabile slittamento”.

In particolare, nell'articolo si paventa un possibile ulteriore slittamento delle gare d'ambito attesa la pretesa impossibilità per le stazioni appaltanti di rispettare i termini previsti per l'invio del bando e disciplinare di gara all'Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (art. 9 comma 2 del DM 226/2011), nonché quindi di rispettare i successivi termini perentori di pubblicazione del bando di gara.

A questo proposito si ribadisce che il quadro normativo e regolamentare per l'avvio delle gare, diversamente da quanto affermato, deve ritenersi completo; il D.M. di modifica del DM 226/2011 – al Consiglio di Stato per il parere – non va ad incidere su aspetti innovativi o rilevanti ai fini della predisposizione del bando di gara ma, come in più sedi precisato, va ad integrare ed aggiornare il DM 226/2011 per renderlo congruente con le novità legislative intervenute.

Inoltre, si chiarisce che l'affermazione riportata nell'articolo “Il Ministero dello Sviluppo Economico in risposta a numerose lettere di Enti locali, conferma la validità dei VIR definiti prima dell'emanazione delle “linee guida” risulta non corretta. A questo riguardo si fa

presente infatti che questa Direzione, come evidente, non può esprimersi in contrasto con la legge. L'art. 30 bis comma 1 del D.L. 91/2014 (convertito con modificazioni in legge n. 116/2014) prevede la validità degli accordi sulla determinazione del VIR stipulati tra le parti prima dell'entrata in vigore del DM 226/2011; dopo la data di entrata in vigore del DM 226/2011 si applicano le Linee guida di cui all'allegato al DM 22 maggio 2014. Nelle lettere richiamate la Direzione ha voluto rispondere alle richieste di Comuni - che lamentavano di dover rifare completamente le perizie sul VIR eseguite prima dell'entrata in vigore delle Linee guida – facendo presente che le perizie conservavano comunque un loro valore in quanto dovevano solo essere aggiornate alla data della predisposizione del bando di gara per renderle congruenti con la previsione della detrazione dei contributi privati e per l'applicazione di quanto previsto dalle Linee guida; non si tratta quindi di un rifacimento totale delle perizie ma di un loro aggiornamento in congruità con le previsioni di norme primarie di legge.

Per quanto, infine, attiene ai ricorsi pendenti di impugnazione delle Linee guida, si fa presente che al momento attuale le Linee guida sono efficaci e debbono essere applicate e che, laddove vi sia un disaccordo tra Ente locale e gestore uscente circa la determinazione del VIR, si applica il vigente art. 5 comma 16 del DM 226/2011. Si precisa, infine, che le Linee guida, come noto agli operatori di settore, sono state elaborate dopo ampia consultazione delle associazioni di categoria.

© *Riproduzione riservata*